



**COMUNE DI CARBONIA**  
**(Provincia del Sud Sardegna)**

**Regolamento per l'applicazione del Canone Unico  
Patrimoniale**

**(Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836)**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 01.03.2021

## TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

### Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.), disciplina l'applicazione per il Comune di CARBONIA del Canone Unico Patrimoniale, come disciplinato dall'articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 17 dicembre 2019 n. 160 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito denominato "canone").
2. Il canone sostituisce il Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), l'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP), i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) limitatamente alle strade di pertinenza del comune, i cui Regolamenti devono intendersi abrogati. Il canone è inoltre comprensivo di ogni altro canone ricognitorio o concessorio previsto dalla normativa di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Sono fatti salvi i Regolamenti comunali di carattere settoriale, relativamente alle procedure di autorizzazione o concessione di spazi ivi previsti. Sono fatte salve altresì le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in tema di riscossione del presente canone.

### Articolo 2 - Presupposti del canone

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprasuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da un provvedimento di concessione o di autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi e con le eccezioni individuate dal presente regolamento. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del vigente codice della strada (Decreto legislativo n. 285-1992) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune, ovvero dal nulla osta qualora si tratti di esposizioni su strade provinciali o di altri enti nei tratti al di fuori dei centri abitati.
2. **Il canone è dovuto** in particolare per:
  - a. **l'occupazione anche di fatto di aree** o spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Carbonia, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, con eccezione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile. Il canone è dovuto altresì per l'occupazione di spazi ed aree private soggette, anche di fatto (*c.d. dicatio ad patriam*) a servitù di pubblico passaggio. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno del centro abitato, ancorchè non di proprietà comunale;
  - b. **la diffusione di messaggi pubblicitari** effettuati, anche senza titolo, con qualsiasi forma di comunicazione visiva, fonica o sonora – diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni – in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi, e in particolare mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni o immobili privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o privato qualora si trovino in tratti di strada del centro abitato, ancorchè non di proprietà comunale.

3. Qualora la diffusione di messaggi pubblicitari presupponga l'occupazione di suolo pubblico, si dà luogo ad una **istanza unitaria**, ed il canone richiesto per la diffusione del messaggio pubblicitario **assorbe** quello previsto per l'occupazione di suolo, salvo che per l'eccedenza di suolo occupato non direttamente funzionale alla diffusione del messaggio pubblicitario.
4. Si considerano ricompresi nell'ambito del presente Regolamento i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda o la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, quelli finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, i mezzi e le forme di comunicazione atti a indicare il luogo nel quale venga esercitata una attività o aventi lo scopo di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, od una organizzazione pubblica o privata.
5. Non sono ricompresi nell'ambito di applicazione del presente regolamento, in quanto riservati allo Stato dalla legge 18 marzo 1959, n. 132, i messaggi pubblicitari effettuati sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie.

### **Articolo 3 - Definizioni**

1. Agli effetti del presente regolamento si intendono per:
  - Suolo pubblico: le aree o gli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Carbonia, come strade, corsi, piazze, le aree private gravate da servitù di passaggio, gli spazi sovrastanti e sottostanti, compresi quelli dedicati a condutture o impianti, nonché i tratti di strada situati all'interno del centro abitato ancorchè non di proprietà comunale;
  - Provvedimento: l'atto amministrativo che comporta in via permanente (concessione) o temporanea (autorizzazione) il ridotto godimento per la collettività dello spazio occupato dal richiedente;
  - Canone: l'importo dovuto dal titolare di un provvedimento di concessione o di autorizzazione, nonché dall'occupante o dal diffusore di messaggi pubblicitari non avente titolo;
  - Tariffa: la base di riferimento per la determinazione quantitativa del canone;
  - Insegna di esercizio: contiene il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono meglio descritte nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
  - Impianto pubblicitario: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla promozione di prodotti o di attività commerciali;
  - Impianto pubblicitario di servizio: manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
  - Soggetto reclamizzato: la ditta che produce o commercializza il prodotto reclamizzato, o i cui prodotti o la cui immagine possono trarre beneficio dalla diffusione del messaggio pubblicitario;
  - Luogo aperto al pubblico: quello ove si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.

#### Articolo 4 - Disposizioni di carattere generale

1. Il suolo pubblico deve essere occupato per le finalità per cui è concesso, nel rispetto delle modalità e condizioni previste dal provvedimento di concessione o autorizzazione, e deve essere mantenuto **in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti**. Alla scadenza della concessione o della autorizzazione, deve essere restituito libero da ogni struttura e integralmente ripristinato nello stato originario; a tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al soggetto richiedente.
2. Il rilascio del provvedimento si intende fatti **salvi i diritti vantati da terzi** a qualunque titolo; il Comune non può ritenersi responsabile di eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
3. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, l'Ufficio comunale competente può condizionare il rilascio del provvedimento a **specifiche prescrizioni**.
4. Salvo che non sia stata richiesta per una scadenza inferiore, la concessione all'installazione di **insegne di esercizio o di impianti pubblicitari di servizio** ha validità triennale, e si rinnova tacitamente.
5. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, **a titolo oneroso**.
6. Salvo che sia diversamente disposto, dal presente regolamento o da altri regolamenti comunali, l'istanza per la concessione o l'autorizzazione di suolo pubblico o per la diffusione di messaggi pubblicitari deve essere presentata prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione, **in tempo utile** per consentire l'ultimazione del procedimento.
7. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione di suolo pubblico o di diffusione di messaggi pubblicitari deve essere **corredata della necessaria documentazione** anche planimetrica.
8. **Gli atti di autorizzazione o di concessione** previsti dal presente Regolamento sono rilasciati avendo riguardo agli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, viabilità, sicurezza, igiene e quiete pubblica, di rispetto della normativa ambientale, commerciale e turistica, con particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, alle occupazioni o diffusioni che riguardino aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.); essi hanno valore di **permesso comunale** secondo quanto previsto dal Titolo II, Capo I del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada) ma **non sostituiscono in alcun modo i permessi edilizi** per i quali occorre fare riferimento alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
9. Nel provvedimento di concessione/autorizzazione, possono essere posti a carico del soggetto titolare del provvedimento eventuali oneri di manutenzione dello spazio concesso, qualora non già previsti a diverso titolo sempre a carico dei soggetti che effettuino le occupazioni.
10. Resta fermo il rispetto delle disposizioni tecniche di cui al vigente *“Regolamento per la manutenzione e successivo ripristino del suolo pubblico”*.
11. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo degli spazi o degli impianti autorizzati o concessi.

#### Articolo 5 – Servizio di liquidazione, accertamento e riscossione

1. Il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone può essere gestito:
  - direttamente dal Comune;

- in associazione con altri enti locali;
- in affidamento a terzi ai sensi della normativa vigente.

#### **Articolo 6 – Ufficio deputato a ricevere le istanze e ad emettere i provvedimenti**

1. Il Comune rende noto, mediante pagina specificamente dedicata nel proprio sito internet istituzionale, gli uffici deputati a ricevere le istanze e ad emettere i provvedimenti, in ragione del tipo e della durata dell'occupazione o della diffusione da realizzare.
2. L'Ufficio riceve le istanze e le comunicazioni previste dal presente regolamento, ne verifica la regolarità formale, **istruisce la pratica** curando l'acquisizione di eventuali nulla osta di altre articolazioni del Comune, verifica qualora ritenuto opportuno l'attendibilità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate, **predispone e rilascia i provvedimenti** di concessione, autorizzazione o motivato diniego, conservandone copia e riportandone gli estremi nell'apposito registro elettronico.
3. Qualora si rientri nelle ipotesi di cui all'articolo 29, comma 2, e 40 comma 4 lettera h della Legge Regionale 20 ottobre 2016 n. 24, l'Ufficio deputato a ricevere le istanze e ad emettere i provvedimenti è lo **Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia abitativa** (SUAPE) il quale agisce nel rispetto delle disposizioni sul "*procedimento unico*" di cui alle "*Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia*" contenute in Allegato A alla Delibera di Giunta Regionale n. 49/19 del 5 dicembre 2019. Qualora tuttavia la concessione per l'occupazione dello spazio pubblico sia **l'unico titolo da acquisire o sia riferita ad un periodo non superiore a 15 giorni**, il soggetto richiedente ha facoltà di presentare in alternativa al SUAPE richiesta all'ufficio competente per materia, indicato ai sensi del comma 1.

#### **Articolo 7 – Ufficio competente alla gestione del canone**

1. In caso di **gestione diretta del servizio**, nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi viene individuato l'Ufficio che ha il compito di controllare l'assolvimento puntuale del canone, verificare anche in collaborazione con la Polizia Locale l'osservanza delle prescrizioni previste, esercitare le competenze sanzionatorie di cui all'articolo 45, procedere ad eventuali rimborsi. Il medesimo ufficio ha il compito altresì di predisporre annualmente, per la successiva presa d'atto da parte della Giunta, una relazione con i dati complessivi della gestione e le criticità riscontrate, anche in relazione all'attività di riscossione coattiva.
2. In caso di **affidamento del servizio a terzi**, i compiti di cui al comma 1 sono esercitati dal Concessionario. Limitatamente alla convenzione in essere alla data di approvazione del presente Regolamento, gli obblighi del Concessionario sono limitati a quelli indicati nella vigente convenzione.

#### **Articolo 8 - Disciplina delle tariffe.**

1. La determinazione delle tariffe deve essere deliberata **entro il termine di approvazione del bilancio di previsione**; in assenza, si intendono confermate le tariffe già in vigore.
2. Nel caso di aumento delle tariffe, si dà corso all'eventuale conguaglio tra quanto già versato e quanto effettivamente dovuto.

#### **Articolo 9 - Suddivisione del territorio comunale**

1. La tariffa per la determinazione del canone è graduata in rapporto all'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione o sia prevista la diffusione del messaggio pubblicitario.

2. A tale scopo le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate **in tre zone** secondo criteri di centralità economica, intensità abitativa, dotazione di servizi, densità di traffico pedonale e veicolare (**ALLEGATO A**).
3. L'importo dovuto è determinato applicando alla tariffa standard stabilita dai commi 826 e 827 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 il coefficiente di zona corrispondente.
4. Nel caso di occupazioni che ricadano in zone con coefficienti diversi, si applica per l'intera area il coefficiente più elevato.

## TITOLO II - DISCIPLINA DEL CANONE

### Articolo 10 - Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. Il canone è dovuto dal titolare del provvedimento di concessione/autorizzazione ovvero dal soggetto responsabile dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari effettuati senza provvedimento di autorizzazione/concessione; in ogni caso, per la diffusione di messaggi pubblicitari **sono obbligati in solido** coloro che dispongono, a qualsiasi titolo, del mezzo pubblicitario, nonché **i soggetti reclamizzati**.
2. Nel caso di pluralità di titolari, o di soggetti responsabili di fatto, gli stessi sono tenuti al pagamento in solido del canone.
3. Per le occupazioni o le esposizioni pubblicitarie riconducibili ad un condominio, al versamento del canone provvede l'amministratore ai sensi dell'art.1180 del codice civile, il quale rappresenta altresì il condominio nei confronti dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile, per ogni evenienza relativa all'applicazione del presente regolamento.
4. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato, il canone è dovuto qualora la licenza sia stata rilasciata dal Comune di Carbonia ovvero il proprietario del veicolo abbia la residenza o la sede nel territorio comunale. In ogni caso è obbligato in solido il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma i c.d. "camion vela".

### Articolo 11 - Tipologie di occupazione o di diffusione di messaggi pubblicitari

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ovvero la diffusione di messaggi pubblicitari, può essere **permanente, temporanea, ricorrente od occasionale**.
2. L'occupazione di spazi è considerata **permanente** qualora debba protrarsi o si sia protratta per periodi **pari o superiori all'anno**. La diffusione di messaggi pubblicitari è considerata permanente qualora debba protrarsi o si sia protratta per periodi continuativi **pari o superiori ai 90 giorni**. Sono in ogni caso permanenti le occupazioni, anche se destinate alla diffusione di messaggi pubblicitari, che si realizzino con la posa in opera di manufatti che comportino una modifica sostanziale e stabile dello stato dei luoghi. Per le occupazioni o le diffusioni permanenti, **il canone è dovuto per anno solare non frazionabile**. Per quelle scadute in corso d'anno, il canone dovuto è pari a quello annuale e non dà diritto a rimborso.
3. L'occupazione di spazi è considerata **temporanea** qualora debba protrarsi o si sia protratta per periodi **inferiori all'anno**. La diffusione di messaggi pubblicitari è considerata temporanea qualora debba protrarsi o si debba protrarre per periodi continuativi **inferiori ai 90 giorni**. Per le occupazioni o le diffusioni temporanee, il canone è dovuto in proporzione ai giorni previsti o effettuati di occupazione o diffusione.

4. Con la delibera con la quale vengono fissate le tariffe, **la Giunta può stabilire un importo minimo tariffabile**, indipendente da ogni possibile riduzione, anche variabile per diverse tipologie di occupazione.
5. L'occupazione di spazi o la diffusione di messaggi pubblicitari è considerata **ricorrente** qualora debba ripetersi o si sia ripetuta **periodicamente con le medesime caratteristiche**. Si considerano ricorrenti, purchè non inferiori ai 30 giorni complessivi dalla data di inizio a quella finale, le occupazioni effettuate dai venditori ambulanti, esclusi gli operatori del mercato, dalle imprese edili e dagli esercenti di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante. Si considerano altresì ricorrenti le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate tramite distribuzioni di locandine commerciali, atte a promuovere la vendita di prodotti o servizi.
6. Con la delibera con la quale vengono fissate le tariffe, **la Giunta può prevedere importi forfettari agevolati** per le occupazioni ricorrenti.

## **Articolo 12 - Occupazioni o diffusioni di natura occasionale**

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ovvero la diffusione di messaggi pubblicitari è considerata occasionale qualora debba realizzarsi o si sia realizzata sporadicamente o in occasione di eventi particolari.
2. Le occupazioni o le diffusioni di messaggi pubblicitari occasionali, di **durata non superiore alle 12 ore nell'arco del mese solare, sono esenti da canone purchè preventivamente denunciate** all'Ufficio competente individuato ai sensi dell'articolo 6 con almeno quarantotto ore di anticipo. L'Ufficio competente, sentite eventualmente altre articolazioni interessate, può vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, **si considerano** occupazioni occasionali:
  - a) quelle non superiori ai 30 mq complessivi effettuate per lo svolgimento di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione;
  - b) quelle sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi e luminarie, di durata anche superiore alle 12 ore, purchè effettuate e connesse a festività o ricorrenze civili e religiose;
  - c) quelle effettuate con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
  - d) quelle effettuate per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi;
  - e) quelle effettuate per lavori di piccola manutenzione edilizia;
  - f) quelle effettuate da ditte iscritte negli appositi albi per traslochi, consegne anche di natura non alimentare, ed altri interventi a questi connessi;
  - g) quelle effettuate da artisti di strada o mestieranti girovagli (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione.
4. Sono esenti da canone, nonché da preventiva comunicazione ai fini del presente regolamento, le occupazioni connesse al **commercio in forma itinerante**, compreso il porta a porta, qualora le singole soste non si prolunghino oltre i 30 minuti.

## **Articolo 13 - Occupazioni d'urgenza**

1. Fatte salve le disposizioni contenute in regolamenti speciali, nei casi di forza maggiore, per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, ovvero quando

occorra provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato anche prima di presentare l'istanza di rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione. **Qualora non si ravvisino nel caso di specie le condizioni di imprevedibilità e urgenza, l'occupazione verrà ritenuta abusiva.**

2. In tali casi, il responsabile ha l'obbligo di denunciare prontamente l'occupazione all'Ufficio competente individuato ai sensi dell'articolo 6 e presentare **istanza di concessione in sanatoria entro il secondo giorno lavorativo** dall'inizio dell'occupazione. Il rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione è subordinato all'esibizione della quietanza di versamento del canone.
3. Resta ferma l'osservanza delle misure previste a tutela della circolazione stradale dall'articolo 21 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada).

#### **Articolo 14 - Occupazioni temporanee per esigenze pubbliche**

1. Nel caso di lavori relativi ad opere pubbliche, il provvedimento di concessione o di autorizzazione, anche ai fini di cui agli articoli 21 e 27 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), è **sostituito dal verbale di consegna** alla ditta esecutrice/appaltatrice, purchè riporti precisa indicazione del suolo pubblico interessato e delle eventuali relative prescrizioni.
2. Nel caso di occupazioni da considerarsi necessarie per lo svolgimento di **compiti istituzionali del Comune**, il Dirigente del Settore o del Servizio interessato dà preventiva comunicazione all'Ufficio competente, allo scopo di consentire le opportune iniziative di coordinamento.
3. Resta ferma la necessità, in ogni caso, di una **ordinanza regolatrice del traffico**, da richiedere al competente ufficio, qualora si renda necessaria una modifica della viabilità veicolare.

#### **Articolo 15 - Criteri per la determinazione del canone**

1. Il canone è determinato in base alla tariffa deliberata secondo la fascia territoriale di appartenenza.
2. Il canone per le occupazioni è commisurato all'entità della **superficie occupata**, espressa in metri quadrati o in metri lineari, ovvero alla capacità volumetrica, con arrotondamento in tutti i casi all'unità superiore. Il canone è altresì commisurato, per le occupazioni temporanee, alla durata dell'occupazione. Nel caso di occupazioni eccedenti i mille metri quadrati, l'eccedenza è calcolata per il 10%.
3. Per le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico nonché per quelle sottostanti la superficie tariffabile è determinata con riferimento alla **proiezione verticale** dell'oggetto sovrastante o sottostante al suolo pubblico estesa fino ai bordi estremi o alle linee più sporgenti; per i **mezzi pubblicitari gonfiabili sospesi in aria**, si fa riferimento viceversa alla superficie complessiva dell'oggetto.
4. Nel caso di occupazioni con condutture sottostanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile a canone è calcolata moltiplicando i metri lineari per una **larghezza forfettaria di 50 centimetri**, salvo che dal progetto si evincano larghezze superiori.
5. Qualora tende o simili siano poste a copertura di aree pubbliche per le quali sia già prevista e oggetto di canone l'occupazione, nel calcolo dell'occupazione sovrastante si tiene conto solo della parte eventualmente sporgente.
6. I vasi di piante, le balaustre ed ogni altro elemento di arredo delimitante l'area occupata si computano ai fini della tariffazione.

7. Le occupazioni effettuate ad angolo fra strade appartenenti a diverse categorie sono tariffate con la tariffa di categoria superiore.
8. Per le occupazioni effettuate con **vetture adibite a trasporto pubblico** la superficie tariffabile è pari a quella dei singoli posti assegnati e le diverse ditte utilizzatrici sono tenute in solido al pagamento del canone.
9. Per le occupazioni realizzate con **impianti per la distribuzione di carburanti**, la superficie tariffabile è quella esterna corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione, ad esclusione della quota di superficie sovrastante i serbatoi, i quali hanno rilevanza autonoma; non hanno rilevanza autonoma le colonnine di erogazione, le pensiline poste a copertura delle colonnine stesse, i chioschi di servizio, le strutture pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse; qualora sia presente una tettoia, la cui proiezione sia tale da coprire lo spazio occupato dalle vetture durante il rifornimento, la quota di canone relativa allo spazio occupato dalla sua proiezione si calcola con le riduzioni previste per le occupazioni sovrastanti.
10. Per le occupazioni realizzate con **passi carrabili**, la superficie tariffabile si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale; sono equiparati ai passi carrabili i manufatti costituiti da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, anche se non regolarmente autorizzati.
11. Per le occupazioni effettuate con **distributori automatici**, di qualunque prodotto anche non di genere alimentare, la superficie tariffabile è data dalla sommatoria di tutti gli impianti installati o presenti nel territorio comunale, nonostante comportino, singolarmente considerati, ingombri inferiori alla misura minima tariffabile.
12. Per le occupazioni che siano funzionali alla installazione di **impianti pubblicitari di servizio** la superficie tariffabile, qualora contengano spazi pubblicitari non di servizio, è data dalla sommatoria di tutti manufatti installati o presenti nel territorio comunale, nonostante comportino, singolarmente considerati, ingombri inferiori alla misura minima tariffabile.
13. Le installazioni di **attrazioni, giochi e divertimenti** per spettacoli viaggianti, sono soggette in ragione del 50% della tariffa per i primi 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.
14. Nel caso di impianti destinati alla diffusione di messaggi pubblicitari, la superficie assoggettabile a canone è commisurata **all'ampiezza del mezzo pubblicitario** calcolato in metri quadrati, **indipendentemente dal tipo e dal numero di messaggi capace di proiettare**; qualora l'impianto abbia più facciate, il canone è commisurato alla somma delle ampiezze delle diverse facciate.
15. Nel caso di iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, la superficie assoggettabile a canone è commisurata a quella dell'ideale figura piana in cui sono comprese.
16. Nel caso di mezzi pubblicitari aventi dimensione volumetrica, la superficie assoggettabile a canone è commisurata a quella complessivamente determinata dallo sviluppo del solido geometrico in cui può essere ricompreso il mezzo.
17. Per la **pubblicità fonica o sonora o effettuata mediante proiezioni** il canone è applicato per ciascun punto di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite. Il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di carattere esclusivamente fonico o sonoro è **commisurato all'ampiezza del territorio comunale** per il quale è stato autorizzato; nel caso di mancata autorizzazione, si presume a tali fini l'intero territorio comunale.
18. Agli effetti del calcolo della superficie tariffabile **i festoni di bandierine**, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in

connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.

#### **Articolo 16 - Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi**

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con **cavi, condutture, impianti** o qualsiasi altro manufatto da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di 1 euro.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato annualmente con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.
4. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato **entro il 30 aprile** di ciascun anno **in unica soluzione attraverso la piattaforma** di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
5. Non è ammessa rivalsa nei confronti del Comune, per i pagamenti effettuati in eccedenza, con riferimento ad altri soggetti utilizzatori delle reti che abbiano dismesso l'attività o ceduto l'azienda.

#### **Articolo 17 – Coefficienti tariffari**

1. Con la delibera che approva le tariffe, la Giunta Comunale può individuare, **per singola tipologia di mezzo pubblicitario**, coefficienti da applicare alla tariffa distintamente per zona. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si individuano allo scopo le seguenti tipologie:
  - mezzo pubblicitario opaco  $\leq 1$  mq
  - mezzo pubblicitario opaco  $> 1$  mq e  $\leq 5,5$  mq
  - mezzo pubblicitario opaco  $> 5,5$  mq e  $\leq 8,5$  mq
  - mezzo pubblicitario opaco  $> 8,5$  mq
  - mezzo pubblicitario luminoso  $\leq 1$  mq
  - mezzo pubblicitario luminoso  $> 1$  mq e  $\leq 5,5$  mq
  - mezzo pubblicitario luminoso  $> 5,5$  mq e  $\leq 8,5$  mq
  - mezzo pubblicitario luminoso  $> 8,5$  mq
  - pannello luminoso  $\leq 1$  mq
  - pannello luminoso  $> 1$  mq
  - distribuzione volantini
  - striscioni
  - affissione manifesti
  - pubblicità fonica o sonora mobile
  - pubblicità fonica o sonora da punto fisso;

2. Con la medesima delibera, la Giunta può individuare analoghi **coefficienti per singole tipologie di occupazioni** di spazi ed aree pubbliche, anch'esse distinte per zona come, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- spettacoli viaggianti;
  - fiere e manifestazioni;
  - banchi ambulanti;
  - dehor - tende - sedie e tavoli.

## **Articolo 18 - Riduzioni e Maggiorazioni**

1. Per le seguenti tipologie di occupazione e di diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è ridotto in base alle percentuali indicate, da applicarsi alla tariffa deliberata secondo la fascia territoriale di appartenenza:
- a) diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni, ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; riduzione del **50%**;
  - b) diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate; riduzione del **50%**;
  - c) diffusioni pubblicitarie connesse a festeggiamenti patriottici o religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; riduzione del **50%**;
  - d) occupazioni **ricorrenti superiori ai 30 giorni** nell'arco dell'anno; riduzione del **50%**;
  - e) occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico; riduzione del **75%**;
  - f) occupazioni di spazi sottostanti il suolo pubblico; riduzione del **75%**;
  - g) occupazioni di sottosuolo effettuati con serbatoi fino ad una capacità di tremila litri; riduzione del **75%**;
  - h) occupazioni di sottosuolo effettuati con serbatoi con capacità superiore ai tremila litri; riduzione del **75% fino a 3000 litri**, successivamente incrementata di un quarto per ogni 1000 litri o frazione;
  - i) occupazioni temporanee finalizzate alla posa, gestione o manutenzione di cavi, condutture o comunque reti di erogazione di pubblici servizi; riduzione del **10%**;
  - j) occupazioni realizzate dagli operatori del "mercato delle pulci" od altre manifestazioni di carattere socio-culturale; riduzione del **90%**;
  - k) occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante; riduzione dell'**80%**;
  - l) occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti o produttori agricoli che vendono direttamente il proprio prodotto, con esclusione di quelle effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti; riduzione del **50%**;
  - m) occupazioni temporanee effettuate da pubblici esercizi, con esclusione di quelle effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti; riduzione del **50%** dal mese di maggio al mese di settembre; riduzione del **70%** dal mese di ottobre al mese di aprile (compreso);
  - n) occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio di attività edilizia regolarmente autorizzate o comunicate, si applica una riduzione del **50%**;
  - o) occupazioni temporanee realizzate con impianti, installazioni o altro per lo svolgimento di manifestazioni politiche, culturali o sportive regolarmente autorizzate; riduzione del **75%**;
  - p) occupazioni di autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune; riduzione del **50%**;

- q) occupazioni effettuate da soggetti privati che in seguito ad accordo istituzionale svolgono un servizio pubblico; riduzione del **50%**.
2. Per le seguenti tipologie di occupazione e di diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è incrementato della percentuale indicata, da applicarsi alla tariffa deliberata secondo la fascia territoriale di appartenenza:
- a) occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante; **incremento del 50%**;
3. Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra loro, calcolandosi in successione.
4. Il canone relativo ai passi carrabili e agli accessi a raso può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

### **Articolo 19 – Esenzioni**

1. Sono esenti da canone, **ma comunque soggetti all'obbligo di presentazione dell'istanza**:
- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dalle città metropolitane, dai Comuni e dai loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 73 comma 1 lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di educazione, culturali, di ricerca scientifica;
- b) le occupazioni effettuate da Enti del Terzo Settore iscritti all'albo per attività di raccolta fondi finalizzata all'assistenza e alla ricerca scientifica;
- c) le occupazioni che siano funzionali alla installazione di **impianti pubblicitari di servizio, purchè non contengano spazi pubblicitari** diversi da quelli destinati al servizio;
- d) le occupazioni che siano funzionali all'installazione di bandiere o strumenti la cui esposizione sia obbligatoria per legge o per regolamento, purchè di superficie non superiori ad un metro quadrato;
- e) **le occupazioni e le diffusioni occasionali alle condizioni previste dall'articolo 12;**
- f) le occupazioni realizzate con impianti adibiti a servizi pubblici, qualora ne sia prevista all'atto di concessione o successivamente la devoluzione gratuita al Comune allo scadere della concessione medesima;
- g) le occupazioni di aree cimiteriali;
- h) le condutture idriche, qualora direttamente funzionali allo svolgimento di attività agricola;
- i) le occupazioni effettuate per l'esecuzione di lavori pubblici dalle ditte appaltatrici, ove il committente sia un'Amministrazione aggiudicatrice ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

- fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le occupazioni a carattere commerciale, artigianale o produttivo in genere, realizzate in occasione di manifestazioni organizzate dall'Amministrazione comunale per la promozione territoriale o la valorizzazione di produzioni locali;
- l) **occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili o accessi a raso**, anche se costruiti direttamente dal Comune di Carbonia, qualora **regolarmente concessi** ai sensi dell'articolo 46 comma 3 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495; resta **fermo l'obbligo di esporre l'apposito segnale** riportante gli estremi dell'autorizzazione dell'ente (articolo 22 comma 3 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285);
- m) gli spazi connessi a passi carrabili autorizzati per le esigenze di soggetti portatori di handicap;
- n) gli spazi occupati da rampe o simili per le esigenze di soggetti portatori di handicap;
- o) gli spazi occupati da porta biciclette od altri mezzi di trasporto ecosostenibile, qualora non riportanti scritte pubblicitarie diverse da quelle strettamente funzionali all'individuazione del servizio pubblico;
- p) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata
- q) **le insegne di esercizio di attività commerciali o di produzione** di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, e purchè conformi al vigente *Regolamento Edilizio*;
- r) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- s) le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni culturali, sportive, filantropiche e religiose effettuate **con il patrocinio del Comune**;
- t) le esposizioni pubblicitarie effettuate sull'esterno di veicoli in servizio di trasporto pubblico, con licenza rilasciata dal Comune di Carbonia;
- u) le esposizioni pubblicitarie effettuate sull'esterno di veicoli privati, compresi i c.d. "**camion vela**", ad eccezione dei casi in cui il veicolo privato sia lasciato in sosta nel territorio comunale in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- v) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a mille posti.

## **Articolo 20 – Occupazioni e diffusioni non assoggettate**

1. Non sono assoggettate a canone, **né ad obbligo di presentazione dell'istanza**:
  - a) le occupazioni complessivamente inferiori al **mezzo metro quadrato o lineare**;
  - b) i mezzi pubblicitari o promozionali aventi ampiezza **inferiore ai 300 centimetri quadrati**; rientrano in tale categoria i volantini o i manifesti aventi sviluppo a libro, purchè l'ampiezza della facciata sia inferiore a 300 centimetri quadrati;
  - c) le occupazioni temporanee o permanenti di aree appartenenti a strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato;
  - d) le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune;

- e) l'utilizzo di posteggi loro assegnati da vetture adibite a trasporto pubblico in concessione;
- f) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- g) i messaggi promozionali dell'attività esercitata dalla stessa impresa di trasporto all'interno delle stazioni di servizi di trasporto pubblico;
- h) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- i) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- j) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

#### **Articolo 21 - Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Il pagamento del canone deve essere effettuato in autoliquidazione, sia in caso di gestione diretta che in caso di affidamento a terzi, **mediante versamento diretto** alla tesoreria comunale ovvero su conti correnti postali intestati al Comune, nel rispetto delle vigenti normative; nella distinta di versamento, ove non si utilizzi un modulo prestampato, deve riportarsi nome e cognome o denominazione del richiedente, codice fiscale, estremi del provvedimento di concessione/autorizzazione. Sono consentiti versamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti (da indicare analiticamente in causale) nel solo caso in cui corrispondano al medesimo titolare.
2. Per le **occupazioni e le diffusioni permanenti**, il canone della prima annualità, o la prima rata periodica qualora sia chiesta e accordata la rateizzazione, deve essere versato contestualmente al rilascio della concessione o della autorizzazione, mentre per le annualità successive entro il **31 gennaio** dell'annualità di riferimento. Qualora superiore o complessivamente superiore ai 1500 euro (in caso di più provvedimenti di concessione/autorizzazione per lo stesso titolare) può essere corrisposto in 4 rate di pari importo, senza applicazione di interessi, alle scadenze del 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre dell'annualità di riferimento.
3. Per le **occupazioni e le diffusioni temporanee**, la dimostrazione dell'avvenuto versamento del canone è **condizione per il rilascio** del provvedimento di concessione o di autorizzazione.
4. L'importo complessivamente dovuto deve essere arrotondato all'euro superiore; il canone non è dovuto, tuttavia, se l'applicazione dei criteri previsti dal presente regolamento comporti una somma da pagare inferiore agli 8,00 euro.

#### **TITOLO III – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE**

## Articolo 22 - Istanza per l'occupazione di suolo pubblico

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, eventualmente installando impianti di ogni genere, deve presentare istanza all'Ufficio individuato ai sensi dell'articolo 6, utilizzando la modulistica pubblicata nel sito internet istituzionale e nel rispetto delle indicazioni fornite; qualora **l'occupazione richiesta sia strumentale in tutto o in parte anche alla diffusione di messaggi pubblicitari**, all'istanza deve allegarsi la denuncia di cui all'articolo 23.
2. L'istanza, anche per piccole occupazioni temporanee, deve essere corredata da un disegno illustrativo dello stato di fatto, con indicazione della superficie che si chiede di occupare e del posizionamento degli ingombri. Il richiedente è tenuto tuttavia a fornire, ai fini dell'istruttoria, **ogni informazione ulteriore**, eventualmente utile o necessaria; l'Ufficio, qualora ritenuto opportuno, procede a sopralluogo anche per il tramite della Polizia Locale.
3. All'istanza deve allegarsi:
  - a) copia del documento di identità del soggetto richiedente o del legale rappresentante;
  - b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità delle strutture o dei manufatti che si intendono utilizzare alle prescrizioni di sicurezza della circolazione dei veicoli e delle persone nonché alle norme igienico-sanitarie.
4. L'istanza connessa all'effettuazione di lavori edili deve indicare, a pena di inammissibilità, il **titolo legittimante l'intervento edilizio** ovvero gli estremi della comunicazione obbligatoria in caso di edilizia libera.
5. Fatte salve le occupazioni di emergenza, l'istanza deve essere presentata **anche nel caso in cui l'occupazione rientri tra le fattispecie esenti**, nonché per eventuali proroghe o modifiche di occupazioni già concesse o autorizzate.
6. In deroga a quanto previsto dai commi precedenti, qualora si rientri nelle ipotesi in cui l'Ufficio deputato a ricevere le istanze e ad emettere i provvedimenti sia lo Sportello unico delle attività produttive e per l'edilizia (SUAPE) - ed in particolare qualora debba procedersi alla posa in opera di manufatti che comportino una modifica sostanziale e stabile dello stato dei luoghi - l'istanza deve essere accompagnata dalla dichiarazione asseverativa di cui all'articolo 31 commi 4 della Legge Regionale 20 ottobre 2016 n. 24 nonché dalla documentazione ulteriore individuata dalle *"Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia"* contenute in Allegato A alla Delibera di Giunta Regionale n. 49/19 del 5 dicembre 2019. Anche in tal caso, tuttavia, qualora **l'occupazione richiesta sia strumentale in tutto o in parte anche alla diffusione di messaggi pubblicitari**, all'istanza deve allegarsi la denuncia di cui all'articolo 23.

## Articolo 23 - Denuncia di diffusione di messaggi pubblicitari

1. Chiunque intenda diffondere nel territorio comunale messaggi pubblicitari o promozionali, anche attraverso l'apposizione di insegne, preinsegne, cartelli o qualunque altra tipologia di impianto descritta nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, anche all'interno di locali purché visibile dall'esterno, deve presentare all'Ufficio deputato individuato ai sensi dell'articolo 6, di norma per via telematica, una denuncia anche cumulativa indicante caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari.
2. La denuncia, da presentarsi su modello predisposto dall'ufficio, deve essere **corredata dei documenti necessari** a descrivere ed illustrare il tipo di comunicazione pubblicitaria che si intenda effettuare.
3. La denuncia deve essere presentata nuovamente **in caso di variazione della forma o della tipologia** di diffusione pubblicitaria che si intenda effettuare, qualora sia tale da comportare

una modifica nel calcolo del canone; non vi è obbligo di presentare nuovamente la denuncia qualora venga variato esclusivamente l'oggetto del messaggio pubblicitario.

4. Nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari avente carattere permanente, la denuncia presentata ha effetto anche per le annualità successive.

#### **Articolo 24 - Istruttoria amministrativa**

1. L'Ufficio individuato ai sensi dell'articolo 6, verificata la **regolarità e completezza** della istanza o della denuncia presentata, provvede ad acquisire i nulla osta necessari dagli uffici eventualmente interessati e a **predisporre, entro 30 giorni** dalla data di presentazione o regolarizzazione dell'istanza, il provvedimento di concessione, autorizzazione o motivato diniego.
2. Il termine di 30 giorni è sospeso qualora e nei limiti in cui si renda necessario:
  - a) acquisire dal soggetto richiedente ulteriori informazioni o documentazione integrativa o rettificativa;
  - b) acquisire da altre Amministrazioni interessate pareri o nulla osta, anche tramite conferenza di servizio, qualora non si rientri nelle ipotesi di procedimento unico a cura del SUAPE.
3. La scadenza del termine di 30 giorni, senza che sia stata formalizzata al soggetto richiedente l'eventuale sospensione, sana le irregolarità meramente formali e **determina acquiescenza all'occupazione o alla diffusione** di messaggi pubblicitari richiesta; resta ferma tuttavia la possibilità per l'Amministrazione di disporre la sospensione o specifiche prescrizioni, laddove riscontri il mancato rispetto di disposizioni igienico-sanitarie, di norme poste a tutela ambientale o paesaggistica, di norme poste a salvaguardia della sicurezza pubblica e della circolazione dei veicoli e delle persone.
5. Qualora l'ufficio deputato a ricevere le istanze e ad emettere il provvedimento sia il SUAPE, in deroga a quanto previsto dai commi precedenti si applicano i termini e le disposizioni in materia di procedimento unico individuate dalla Parte II, Titolo I, Capo I della Legge Regionale 20 ottobre 2016 n. 24, nonché dalle *"Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia"* contenute in Allegato A alla Delibera di Giunta Regionale n. 49/19 del 5 dicembre 2019.
6. Il provvedimento di autorizzazione o di concessione viene **rilasciato contestualmente al versamento** da parte del soggetto richiedente:
  - dell'intero canone nel caso di autorizzazione temporanea;
  - della prima rata annuale nel caso di concessione permanente, ovvero della prima rata periodica qualora sia stato chiesto e accordato un piano di versamento rateizzato;
  - dell'imposta di bollo, se dovuta;
  - dei diritti di istruttoria nonché di eventuali oneri di sopralluogo;
  - del deposito cauzionale, se richiesto a garanzia di possibili danni rivenienti dal tipo di occupazione o mezzo pubblicitario richiesto, se comportante modifica dello stato dei luoghi con conseguenti obblighi di ripristino.

A tal fine, gli uffici interessati avranno cura di comunicare tempestivamente all'ufficio competente a rilasciare il provvedimento **l'avvenuto versamento di quanto dovuto**. Restano ferme al riguardo le disposizioni in materia di procedimento unico individuate dalla Parte II, Titolo I, Capo I della Legge Regionale 20 ottobre 2016 n. 24 e normativa di attuazione.

7. Qualora necessario per rispettare i termini previsti, il rilascio del provvedimento può avvenire sulla base di una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; in tal caso, ferme restando le disposizioni sanzionatorie previste dall'ordinamento, l'ufficio individuato ai sensi

dell'articolo 6 procede alla revoca del provvedimento qualora, entro 30 giorni, venga accertata la non conformità di quanto dichiarato.

8. Il deposito cauzionale può essere sostituito da una fideiussione bancaria ovvero da altra garanzia prevista dalla legge; si prescinde tuttavia dalla richiesta del deposito cauzionale qualora l'occupazione o il mezzo pubblicitario siano connessi ad un evento o rientrino in un palinsesto di eventi per il quale sia stata fornita, dal soggetto organizzatore, specifica garanzia a copertura dei danni eventualmente derivanti allo stato dei luoghi.
9. Il provvedimento di motivato diniego deve tenere conto delle osservazioni di cui all'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, preventivamente richieste.
10. Il provvedimento di concessione, autorizzazione o motivato diniego è comunicato, a cura dell'Ufficio individuato ai sensi dell'articolo 6, **nella forma indicata dal soggetto richiedente**, e comunque con oneri a suo carico.
11. Costituisce **causa ostativa al rilascio** del provvedimento di concessione o di autorizzazione
  - la mancata produzione di atti o la fornitura di informazioni incomplete o inesatte, non sanata o regolarizzata nel corso dell'attività istruttoria;
  - la ricorrenza nel caso di specie di motivate ragioni di interesse generale, qualora oggetto di specifica formalizzazione da parte della Giunta Comunale.

Può costituire altresì causa ostativa al rilascio della concessione:

- la sussistenza di **liti pendenti** con l'Amministrazione o di **morosità** relative al versamento del canone unico patrimoniale.
12. Qualora necessario per rispettare i termini previsti per la conclusione del procedimento, l'Ufficio competente ad emettere il provvedimento può procedere sulla base di una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; in tal caso, ferme restando le disposizioni sanzionatorie previste dall'ordinamento, lo stesso Ufficio procede alla revoca qualora, entro 30 giorni, venga accertata la non conformità di quanto dichiarato.
  13. Nel caso di più istanze aventi ad oggetto **il medesimo spazio pubblico**, si applica il criterio della precedenza nella richiesta, con preferenza tuttavia, limitatamente agli spazi antistanti, per gli esercizi commerciali che ne abbiano richiesto l'utilizzo per la propria attività.

## **Articolo 25 - Il "Piano Generale degli Impianti Pubblicitari"**

1. Per il rilascio dei provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari, si tiene conto del vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
2. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari individua, nel rispetto di quanto previsto a tutela della circolazione stradale dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e dal relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, **la tipologia e la dimensione degli impianti pubblicitari installabili nel territorio comunale**, nonché le posizioni o le aree ove ne è consentita l'ubicazione, tenendo conto delle esigenze di carattere commerciale unitamente a quelle di tutela urbanistica, storica, socio culturale, ambientale ed estetica.
3. Il Piano può indicare **modalità tecniche, restrizioni o condizioni** per l'installazione degli impianti pubblicitari, con riferimento a singole aree del territorio comunale o alle caratteristiche degli edifici, nonché alle **forme pubblicitarie che abbiano carattere fonico o sonoro**.
4. Resta fermo, salvo le deroghe espressamente consentite all'Ente, il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e del relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, con

riferimento in particolare al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in prossimità di esse.

5. Il Piano indica altresì numero, tipologia ed ubicazione degli impianti destinati al Servizio delle Pubbliche Affissioni.

#### **Articolo 26 – Attività consultiva**

1. E' facoltà dei soggetti interessati chiedere preliminarmente agli uffici o alle articolazioni comunali competenti per materia, di **pronunciarsi circa la conformità allo stato degli atti** di progetti preliminari di impianti o installazioni che si intenda richiedere ai sensi del presente regolamento.
2. Gli uffici o le articolazioni interpellate si pronunciano entro 30 giorni dalla richiesta, **senza pregiudizio** tuttavia per la definizione del successivo procedimento.
3. Qualora si verta nel campo di applicazione del SUAPE, si fa riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 41 della Legge Regionale 20 ottobre 2016 n. 24.

#### **Articolo 27 – Il provvedimento di concessione/autorizzazione**

1. Il provvedimento di autorizzazione o di concessione, pur costituendo titolo per la legittima occupazione dello spazio, è rilasciato **in ogni caso senza pregiudizio dei diritti dei terzi**, e non esime pertanto il soggetto richiedente o interessato dall'acquisizione di eventuali atti di assenso di altri soggetti pubblici e privati, compreso il diritto di accesso a proprietà private; resta fermo l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, occupazioni e depositi autorizzati.
2. Il provvedimento, qualora rilasciato al di fuori del procedimento unico gestito dal SUAPE, deve riportare le generalità e il domicilio del soggetto titolare, la scadenza, l'ubicazione e la superficie degli spazi o degli impianti concessi/autorizzati, le eventuali condizioni o prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo cui è assoggettata l'autorizzazione o la concessione, l'importo del canone con indicazione dei criteri di determinazione. Qualora si verta viceversa nell'ambito del procedimento unico gestito dal SUAPE, si applicano le disposizioni della Legge Regionale 20 ottobre 2016 n. 24, nonché dalle *“Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia”* contenute in Allegato A alla Delibera di Giunta Regionale n. 49/19 del 5 dicembre 2019.
3. In ogni caso, il provvedimento non può essere rilasciato senza che il soggetto titolare abbia formalizzato **l'impegno, con manleva di ogni responsabilità a carico del Comune**, a rispettare ogni disposizione di carattere igienico-sanitario, ambientale, paesaggistica, di tutela della sicurezza e della incolumità pubblica, utilizzando per eventuali manufatti materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici nonché a posizionarli tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, con ciò evitando di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione di veicoli e pedoni.
4. Il titolare del provvedimento di autorizzazione/concessione è tenuto altresì ad esibire il documento ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

#### **Articolo 28 – Il registro delle concessioni e delle autorizzazioni**

1. L'Ufficio informatico del Comune predispone, a fini statistici e di controllo, un apposito **registro elettronico** cui devono essere **abilitati all'accesso tutti gli Uffici competenti** ad emettere i provvedimenti, l'Ufficio competente alla gestione del canone in caso di gestione diretta del servizio, eventualmente il Concessionario in caso di affidamento del servizio a terzi.

2. **Ogni provvedimento di concessione o di autorizzazione** deve essere conservato in copia a cura dell'Ufficio competente al suo rilascio, e **deve essere annotato nel registro** di cui al comma 1 con indicazione del numero progressivo, della data di inizio e termine della concessione/autorizzazione, del nominativo del soggetto o dei soggetti titolari, nonché di una sommaria descrizione del cartello, dell'insegna di esercizio o del mezzo pubblicitario autorizzato.

## **Articolo 29 - Obblighi del soggetto titolare del provvedimento di autorizzazione o di concessione**

1. Il soggetto titolare ha l'obbligo:
  - a) di osservare ogni prescrizione prevista dal provvedimento, nonché dal vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari;
  - b) di osservare ogni disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia, compreso **l'obbligo di prevenire situazioni di pericolo o intralcio** alla circolazione di persone e veicoli previsto dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo Codice della Strada) e dal relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495);
  - c) di mantenere in buono stato di conservazione e in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia gli spazi o gli impianti pubblicitari concessi, comprese le strutture di sostegno, **preservando il decoro urbano**;
  - d) di comunicare tempestivamente ogni intervenuta modifica delle modalità di utilizzo degli spazi o degli impianti concessi/autorizzati rispetto a quelli previsti nel provvedimento;
  - e) di **rimettere in pristino lo stato dei luoghi**, a proprie spese, alla scadenza o in caso di anticipata interruzione della autorizzazione/concessione, in particolare laddove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari comporti la costruzione di manufatti, rimuovendo ogni materiale eventualmente depositato;
  - f) rimuovere entro le ventiquattro ore successive alla conclusione dell'evento per il quale siano stati autorizzati, ripristinando il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali, ogni segno orizzontale reclamistico, nonché ogni striscione, locandina o stendardo come definiti dal vigente Piano generale degli Impianti Pubblicitari.
2. Resta a carico del soggetto titolare **ogni responsabilità per danni arrecati a terzi** per effetto dell'utilizzo degli spazi concessi o per l'utilizzo improprio dei mezzi pubblicitari concessi o autorizzati.
3. E' fatto obbligo di incidere o di applicare, su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato o concesso, **la targhetta prescritta** dall'art. 55 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

## **Articolo 30 - Rinuncia o rinnovo della concessione**

1. Il titolare della concessione può, ancor prima della scadenza, chiederne motivatamente il rinnovo; in tal caso, nell'istanza devono essere indicati gli estremi del provvedimento già concesso. Il rilascio del provvedimento di rinnovo è **subordinato al versamento integrale** dei canoni pregressi. La cauzione a suo tempo eventualmente depositata resta vincolata.
2. **E' esclusa ogni possibilità di rinnovo tacito**; la permanenza nell'occupazione, in assenza di specifica richiesta di rinnovo, è da considerarsi abusiva.
3. In deroga a quanto previsto dai commi precedenti, il rinnovo del provvedimento di concessione/autorizzazione relativo alle **insegne di esercizio** e agli impianti pubblicitari di servizio deve considerarsi **automatico alla scadenza**, purché non intervengano variazioni nella titolarità dell'attività e l'insegna o l'impianto risultino conformi al vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

4. Nel caso di occupazioni permanenti, la rinuncia volontaria alla concessione, compresa l'interruzione di fatto, comporta il versamento del canone per l'intera annualità in corso.
5. Nel caso di occupazioni temporanee, il rinunciante ha diritto alla restituzione del rateo di canone eventualmente versato in eccedenza.

### **Articolo 31 - Modifica, sospensione e revoca della autorizzazione/concessione**

1. Il Comune può **in qualsiasi momento con atto motivato** modificare, sospendere o revocare il provvedimento di autorizzazione/concessione, senza che i titolari possano avanzare pretese, salvo il diritto alla restituzione del rateo di canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata fruizione. L'atto di modifica deve indicare l'ammontare del nuovo canone.
2. Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà, per ragioni di decoro urbano, di disporre la sostituzione delle strutture che non siano mantenute in buono stato.
3. I provvedimenti di modifica, sospensione o revoca sono notificati al concessionario nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, e devono contenere l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Gli uffici o le articolazioni competenti ad esprimersi, anche in via endoprocedimentale, sulla concessione o autorizzazione di spazi pubblici o diffusioni di messaggi pubblicitari, **qualora ravvisino elementi che possano condurre a possibili modifiche, sospensioni o revoche** dei provvedimenti rilasciati, hanno **l'obbligo di comunicare tempestivamente e motivatamente tali elementi** all'ufficio di cui all'articolo 6, per i conseguenti provvedimenti di modifica, sospensione o revoca. Si applicano, per i procedimenti di competenza del **SUAPE**, **le disposizioni di cui all'articolo 18.2** delle *"Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia"* contenute in Allegato A alla Delibera di Giunta Regionale n. 49/19 del 5 dicembre 2019.

### **Articolo 32 - Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione**

1. Sono cause di decadenza del provvedimento di concessione/autorizzazione:
  - a) la mancata richiesta di rinnovo entro 60 giorni dalla data di scadenza, salvo i casi in cui sia previsto il rinnovo automatico;
  - b) la violazione degli obblighi previsti dal provvedimento o dalle norme di legge e di regolamento vigenti in materia;
  - c) l'uso degli spazi concessi per finalità diverse da quelle per le quali è stato rilasciato il provvedimento, compresa l'eventuale sub-concessione a terzi;
  - d) **l'uso improprio del mezzo pubblicitario** autorizzato o concesso;
  - e) la ripetuta occupazione eccedente gli spazi autorizzati o concessi;
  - f) la mancata occupazione o la mancata installazione, senza giustificato motivo, nei 60 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento;
  - g) la revoca, l'annullamento o la perdita di efficacia dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività commerciale in connessione alla quale è stato chiesto e ottenuto il provvedimento;
  - h) **il mancato pagamento del canone**, qualora il soggetto titolare del provvedimento non vi abbia provveduto entro 15 giorni dalla notifica del sollecito bonario; non si considera mancato pagamento l'adesione ad un piano di rateizzazione chiesto e ottenuto dallo stesso soggetto titolare (cfr. articolo 8 del *"Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali e le rateizzazioni"*).

2. La decadenza non dà diritto a rimborso, **né ad indennizzo**; il titolare del provvedimento decaduto è obbligato comunque alla rimessa in pristino degli spazi concessi, nonché alla rimozione degli impianti installati.
3. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione; si osservano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.
4. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni o concessioni fino alla scadenza originaria del provvedimento decaduto.
5. Sono causa di estinzione della concessione:
  - a) la morte, l'estinzione o la sopravvenuta incapacità giuridica del soggetto titolare, qualora non sia presentata istanza di subentro entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del soggetto titolare, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività con conseguente richiesta del curatore o del liquidatore, entro 90 giorni dal provvedimento, di conservare la titolarità del provvedimento.

### **Articolo 33 - Subentro nel provvedimento di concessione/autorizzazione**

1. Il provvedimento di autorizzazione o di concessione è **a titolo personale** e non è consentita la cessione a terzi.
2. Qualora il soggetto titolare trasferisca la proprietà o la detenzione dell'immobile ovvero l'attività in relazione alla quale è stato emesso il provvedimento, il subentrante che intenda conservare la validità del provvedimento è tenuto a presentare **apposita istanza entro 30 giorni** dal verificarsi dell'evento, con indicazione degli estremi personali e del provvedimento a suo tempo concesso.
3. Il rilascio del provvedimento di subentro è subordinato al versamento integrale di quanto dovuto per il periodo pregresso.
4. La continuata occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari in assenza di provvedimento di subentro è considerata abusiva.
5. Non si considera cessione a terzi la semplice variazione del nome della ditta o della ragione sociale, purché rimanga invariato il codice fiscale; in tal caso, il soggetto titolare è tenuto a trasmettere specifica **dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio**, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, contenente l'elenco di tutti i punti vendita o gli esercizi interessati.
6. In deroga a quanto stabilito dai commi precedenti, il trasferimento dell'immobile per il quale è stato rilasciato un provvedimento di concessione per accesso o passo carrabile comporta l'automatico trasferimento del provvedimento in capo al terzo acquirente.

### **Articolo 34 - Condotte abusive**

1. Le occupazioni o le diffusioni di messaggi pubblicitarie realizzate **senza autorizzazione o concessione sono considerate abusive**; sono considerate abusive altresì le occupazioni o le diffusioni di messaggi pubblicitari:
  - **difforni** dalle disposizioni del provvedimento di concessione o autorizzazione, nonché delle sue eventuali modifiche;
  - **che si protraggono oltre il termine di scadenza** senza che sia intervenuto rinnovo, oltre la data di cessazione senza che sia intervenuto subentro, ovvero nonostante sia intervenuta decadenza, estinzione, rinuncia, sospensione o revoca.

2. In caso di condotte abusive, riscontrate con verbale di accertamento da competenti pubblici ufficiali, il Comando di Polizia Locale, previa notifica di diffida a conformare la condotta a norma entro un termine massimo di **dieci giorni**, procede d'ufficio, eventualmente con la collaborazione della struttura tecnica del Comune, **al ripristino degli spazi occupati e/o alla copertura/rimozione dei messaggi pubblicitari**, trasmettendo gli atti all'Ufficio Tributi per i conseguenti addebiti ai soggetti responsabili.
3. Analogamente, **qualora non sia possibile risalire al soggetto** che dispone del mezzo pubblicitario, installato in assenza di concessione o di autorizzazione o in difformità da esse, il Comando di Polizia Locale, previa constatazione della violazione con verbale di accertamento redatto da competenti pubblici ufficiali, procede alla notifica dell'**ordine di rimozione al soggetto reclamizzato**; qualora questi non ottemperi entro dieci giorni, il Comando di Polizia Locale, eventualmente con la collaborazione della struttura tecnica del Comune, procede d'ufficio alla rimozione dell'impianto o del mezzo pubblicitario, nonché alla trasmissione degli atti all'Ufficio Tributi per le conseguenti determinazioni.
4. Ai fini di cui sopra, ogni articolazione comunale, che **sia venuta a conoscenza** nell'ambito delle rispettive competenze di informazioni utili a prevenire o reprimere condotte abusive, trasmette **con immediatezza** tali informazioni al Comando di Polizia Locale, complete della eventuale documentazione a supporto.
5. L'Ufficio Tributi, in caso di gestione diretta del servizio, o il Concessionario, in caso di gestione affidata a terzi, **ricevuti gli atti dal Comando di Polizia Locale** procede al recupero coattivo di quanto dovuto nei confronti di chi, tra i soggetti solidalmente responsabili, debba presumersi essere **quello più solvibile**, ovvero, nel caso in cui non sia stato possibile risalire al soggetto che dispone del mezzo pubblicitario, nei confronti del **soggetto reclamizzato**. Si applicano le disposizioni del vigente *“Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali e delle rateizzazioni”*, dettate in materia di accertamento esecutivo patrimoniale.
6. Ove, per il tipo di condotta abusiva, debba procedersi alla **revoca del provvedimento rilasciato**, l'articolazione che sia venuta a conoscenza della condotta, ove non direttamente competente, trasmette gli atti all'Ufficio individuato ai sensi dell'articolo 6, per le conseguenti determinazioni. Qualora si verta nel campo di applicazione del procedimento unico, si applicano le disposizioni di cui alla Legge Regionale 20 ottobre 2016 n. 24 nonché delle *“Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia”* contenute in Allegato A alla Delibera di Giunta Regionale n. 49/19 del 5 dicembre 2019.
7. Resta ferma la competenza del Sindaco ad ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti, nonché la chiusura dell'esercizio commerciale, al ricorrere delle circostanze richiamate dall'articolo 3 comma 16 della Legge 15 luglio 2009 n. 94.

### **Articolo 35 – Ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi**

1. Ogni qualvolta sia previsto l'obbligo da questo Regolamento di rimessa in pristino degli spazi o di rimozione di impianti e mezzi pubblicitari in precedenza concessi o autorizzati, il Comando di Polizia Locale, previa notifica di diffida ad adempiere entro un termine massimo di 10 giorni, **procede d'ufficio** con la collaborazione della struttura tecnica del Comune, trasmettendo gli atti all'Ufficio Tributi per il conseguente addebito di spese ai soggetti responsabili; la **richiesta di rimborso spese**, da notificarsi in ordine di preferenza a colui che, tra i responsabili in solido, debba presumersi essere **quello più solvibile**, deve contenere ogni elemento caratterizzante l'accertamento esecutivo patrimoniale, in aderenza a quanto previsto dall'articolo 4 del vigente *“Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali e delle rateizzazioni”*.
2. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare del provvedimento di concessione/autorizzazione o comunque del soggetto interessato.

## TITOLO IV – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

### Articolo 36 – Disposizioni di carattere generale

1. Il Comune garantisce a mezzo del Servizio delle Pubbliche Affissioni, anche successivamente alla data del **30 novembre 2021**, la pubblicazione di messaggi promozionali o divulgativi aventi finalità istituzionale, sociale o **comunque privi di rilevanza economica**; a tal fine, mette a disposizione appositi impianti o spazi il cui elenco, completo di tipologia, caratteristiche e collocazione, è pubblicato sul sito internet istituzionale.
2. La misura standard degli impianti o degli spazi è per manifesti della misura 70x100 centimetri; il Comune può valutare la possibilità di mettere a disposizione, in particolari punti del centro abitato, impianti o spazi aventi misura multipla di quella standard.
3. Tutti gli impianti o gli spazi destinati al Servizio delle Pubbliche Affissioni, anche se di proprietà privata, devono riportare lo stemma del Comune di Carbonia, l'indicazione del servizio, ed essere contrassegnati da un numero d'ordine progressivo.
4. **In deroga al comma 1**, il Servizio delle Pubbliche Affissioni garantisce la pubblicazione anche di messaggi aventi finalità economica fino alla data di scadenza della vigente convenzione con il Concessionario.

### Articolo 37 – Ripartizione degli spazi

1. Gli impianti o gli spazi destinati al Servizio di Pubbliche Affissioni sono prioritariamente destinati, per una quota pari al 40%, a comunicazioni di carattere istituzionale.
2. Sono considerate di carattere istituzionale le affissioni per le quali l'articolo 42 prevede l'esenzione dal versamento dei diritti.
3. Il Comune di Carbonia privilegia, per le comunicazioni aventi natura istituzionale, la pubblicazione sul proprio sito internet; i Dirigenti di Settore possono tuttavia motivatamente procedere, qualora determinate circostanze lo consiglino, alla pubblicazione di manifesti cartacei sugli appositi impianti.

### Articolo 38 – La procedura amministrativa. L'Ufficio Affissioni

1. Chiunque intenda chiedere l'autorizzazione ad affiggere manifesti con finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, presenta apposita **istanza di prenotazione** indirizzata all'Ufficio Affissioni.
2. L'Ufficio procede all'assegnazione degli spazi, tenendo conto dei seguenti criteri:
  - ordine di precedenza nella presentazione dell'istanza;
  - priorità per le comunicazioni aventi carattere istituzionale, qualora debba procedersi alla pubblicazione di un numero di manifesti di carattere istituzionale superiore agli spazi loro riservati;
  - preferenze espresse dal richiedente, con riferimento a singoli impianti.
3. L'Ufficio comunica al soggetto richiedente l'esito dell'istruttoria (avvenuta assegnazione degli spazi o motivato diniego, anche parziale) nella forma da questi indicata e comunque con oneri a suo carico, stabilendo data e ora per la prevista vidimazione.

4. La **vidimazione**, che consiste nell'apposizione tramite **timbro del logo del Comune** con la data di scadenza della concessione, è subordinata all'avvenuto versamento dei diritti di affissione.
5. L'affissione dei manifesti può essere realizzata **direttamente dal soggetto interessato ovvero con la collaborazione delle strutture comunali**; qualora il soggetto interessato chieda la collaborazione delle strutture comunali, deve far pervenire in tempo utile all'Ufficio Affissioni o all'articolazione da questo indicata un numero di manifesti sufficiente a garantire anche eventuali sostituzioni; il Comune non assume alcuna responsabilità per problemi tecnici che potrebbero presentarsi nel corso delle operazioni di affissione dovuti alle condizioni meteorologiche, nonché ad eventuali atti di vandalismo successivi alla pubblicazione; qualora possibile, il Comune garantisce tuttavia la sostituzione dei manifesti deteriorati.
6. L'eventuale rinuncia o richiesta di abbandono da parte del soggetto interessato comporta la restituzione del **50%** dei diritti di affissione versati.

### **Articolo 39 – Il Registro delle Affissioni**

1. L'Ufficio conserva **copia di ogni manifesto pubblicato** e aggiorna costantemente il Registro delle Affissioni, ove devono essere indicati, obbligatoriamente, data di presentazione dell'istanza, estremi del soggetto richiedente, ubicazione e durata degli spazi concessi, estremi del versamento del diritto di affissione.
2. **Il registro è pubblico**; chiunque può chiedere copia del suo contenuto, previo pagamento degli oneri di riproduzione.

### **Articolo 40 – Diritto di affissione**

1. Il diritto di affissione è dovuto in solido dai soggetti richiedenti e da coloro nell'interesse dei quali il servizio è richiesto; esso è stabilito annualmente dalla Giunta con la delibera che approva le tariffe del canone.
2. Il diritto di affissione è commisurato ai giorni di prevista o effettiva pubblicazione, nonché al numero di manifesti pubblicati; con la medesima delibera che approva le tariffe, **la Giunta può stabilire periodi minimi di affissione**.

### **Articolo 41 - Maggiorazioni e riduzioni**

1. Il diritto di affissione è **maggiorato del 50%**:
  - a) per le affissioni eccedenti i cinque giorni consecutivi, per ogni giorno eccedente;
  - b) per le affissioni su impianti tra loro adiacenti, limitatamente a queste;
  - c) per le affissioni che comportano la pubblicazione di più di 20 manifesti, limitatamente ai manifesti eccedenti.
2. Il diritto di affissione è **maggiorato del 100%**:
  - a) limitatamente ai manifesti per i quali il soggetto interessato abbia chiesto e ottenuto la pubblicazione su **impianti specificamente indicati**;
  - b) in caso di richiesta di affissioni urgenti; si considera urgente l'affissione richiesta a meno di 72 ore dalla presentazione dell'istanza.
3. Il diritto di affissione è **ridotto del 50%**:
  - a) per le affissioni richieste dallo Stato o da enti pubblici territoriali non ricadenti nelle ipotesi di esenzione;
  - b) per le affissioni operate da Enti del Terzo Settore per le proprie finalità istituzionali, sempre che non siano a carattere commerciale;

- c) per le affissioni, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione di enti pubblici territoriali;
- d) per le affissioni richieste da soggetti che effettuano attività politica, organismi sindacali e di categoria, limitatamente alla divulgazione di eventi da svolgersi sul territorio;
- e) per le affissioni richieste da soggetti, anche non appartenenti al Terzo Settore, per finalità culturali, sportive, filantropiche e religiose;
- f) per le affissioni relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, fiere, sagre, spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- g) per gli annunci mortuari.

4. Le maggiorazioni e le riduzioni si applicano **in sequenza**.

#### **Articolo 42 – Esenzioni**

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni, in quanto considerate di carattere istituzionale:
  - a) le affissioni riguardanti attività o funzioni istituzionali del Comune di Carbonia, qualora ritenuto opportuno procedervi;
  - b) le affissioni operate da Autorità militari per le finalità strettamente istituzionali;
  - c) le affissioni operate dallo Stato, delle Regioni, dalle Province in materia di tributi;
  - d) le affissioni operate per motivi di ordine e sicurezza pubbliche dalle Autorità competenti;
  - e) le affissioni strettamente funzionali agli adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
  - f) le affissioni comunque rese obbligatorie dalla legge, eventualmente in deroga all'articolo 1 comma 836 della legge 27 dicembre 2019 n. 160;
  - g) le affissioni concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

### **TITOLO V – DISPOSIZIONI DI VIGILANZA E SANZIONATORIE**

#### **Articolo 43 – Attività di vigilanza**

1. Il Comune di Carbonia vigila sulla corretta realizzazione e posizionamento di quanto autorizzato o concesso ai sensi del presente Regolamento **prioritariamente per mezzo del Corpo della Polizia Locale**.
2. Con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio di cui all'articolo 7 possono essere conferite, in aderenza a quanto previsto dall'articolo 1 comma 179 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, funzioni specifiche di prevenzione e accertamento a dipendenti nominativamente indicati del Comune o delle società affidatarie del servizio.
3. Restano fermi i poteri di vigilanza riconosciuti dalla vigente disciplina di legge (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42) ai funzionari del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo nonché ai funzionari della Regione Sardegna per le installazioni site nell'ambito o in prossimità di beni culturali o paesaggistici.
4. Il personale di vigilanza, riscontrate eventuali violazioni, procede alla redazione del **verbale di accertamento** e, qualora le circostanze di tempo e di luogo lo consentano, alla notifica di copia al soggetto responsabile, assegnando allo stesso **un termine per conformare eventualmente la condotta a norma**. Qualora riscontri le violazioni relative, con lo stesso verbale o con diverso atto procede ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 30 aprile

1992 n. 285, anche per le violazioni di cui agli articoli 162 e 168 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.

5. Il verbale, munito degli estremi della eventuale notifica, **deve essere trasmesso al Sindaco**, ai sensi dell'articolo 17 quarto comma della legge 24 novembre 1981 n. 689.
6. In conformità a quanto previsto dall'articolo 23 comma 13 quater del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n., 285, qualora il personale di vigilanza riscontri la presenza di impianti o manufatti che costituiscono **pericolo per la circolazione stradale**, lo stesso attiva senza indugio le articolazioni tecniche del Comune per la immediata rimozione, comunicando la circostanza al Sindaco affinché quest'ultimo, ricevuta la nota spese dall'articolazione tecnica intervenuta, ne curi la trasmissione al Prefetto per l'emissione della prevista ordinanza-ingiunzione di pagamento.

#### **Articolo 44 – Penalità, indennità e sanzioni amministrative**

1. In caso di omesso, tardivo o parziale versamento del canone o di una sua rata, si applica una **penalità pari al 30%** dell'importo omesso o versato tardivamente; in tali casi, l'Ufficio competente alla gestione del canone di cui all'articolo 7, in caso di gestione diretta, o il Concessionario in caso di affidamento del servizio a terzi, **procede alla notifica di un avviso bonario**, indicante la somma complessiva da pagare, suddivisa in canone, penalità e interessi, e contenente l'avvertimento che, in difetto di regolarizzazione della posizione, si procederà al recupero coattivo e alla possibile revoca della concessione/autorizzazione.
2. L'omessa, la tardiva o l'inesatta comunicazione, tra quelle obbligatoriamente previste dal presente regolamento, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da euro 25 a 500 a seconda del tipo di violazione e della sua ricorrenza.
3. La **condotta abusiva** comporta il pagamento in solido, da parte dei soggetti responsabili, oltre che del canone evaso di una **indennità pari al 20%** del canone evaso, nonché di una **sanzione amministrativa pari al 100%** del canone evaso, il tutto maggiorato degli interessi moratori calcolati al tasso legale dalla data di inizio presunto della condotta abusiva fino alla data del versamento. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per danni o molestie arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Restano in ogni caso ferme le sanzioni amministrative previste dall'articolo 23, commi 11, 12, 13 bis del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, con riferimento alle violazioni commesse in materia di pubblicità lungo le strade o in vista di esse nonché le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, qualora si riscontri l'occupazione abusiva della sede stradale.
5. Nei casi in cui la **condotta abusiva non sia riconducibile a data certa**, si presume come data di inizio della stessa, in assenza di altri elementi di prova, il trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento dell'illecito, per le occupazioni o le diffusioni temporanee, l'intera annualità per le occupazioni o diffusioni caratterizzate dalla presenza di manufatti stabili.
6. Gli interessi sono computati al **tasso legale**, con decorrenza dalla data di scadenza del versamento omesso, tardivo o parzialmente versato, ovvero dalla data presunta di inizio della condotta abusiva.
7. Nel caso di **omessa denuncia di diffusione di messaggi pubblicitari** di cui all'articolo 23, o di mancata o inesatta denuncia di variazione, salvo i casi in cui si rientri in una condotta abusiva, si applica una penalità pari al 30% del canone o maggior canone che si sarebbe dovuto corrispondere.

8. Nel caso di omessa denuncia di diffusione di messaggi pubblicitari, **la stessa si presume effettuata** continuativamente nei sei mesi antecedenti la data del verbale di accertamento, redatto da competenti pubblici ufficiali.

#### **Articolo 45 – Competenza sanzionatoria**

1. Salvo i casi in cui sia espressamente previsto o disposto diversamente, alla irrogazione di sanzioni, indennità e penalità procede **in prima istanza** il Dirigente dell'Ufficio competente alla gestione del canone di cui all'articolo 7, in caso di gestione diretta, o il Concessionario, in caso di affidamento del servizio a terzi.
2. In **caso di omesso versamento** di quanto richiesto entro la scadenza prevista, il Dirigente dell'Ufficio competente alla gestione del canone, in caso di gestione diretta, o il Concessionario, in caso di affidamento del servizio a terzi, trasmette con immediatezza gli atti all'**Ufficio Tributi** per le conseguenti determinazioni. Si applicano le disposizioni del vigente *“Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali e delle rateizzazioni”* in materia di accertamento esecutivo patrimoniale. Restano in ogni caso applicabili le norme convenzionali previste dal **vigente rapporto contrattuale** con il Concessionario.
3. Salvo i casi in cui sia stato direttamente notificato verbale di accertamento dal personale di vigilanza, ogni provvedimento di irrogazione di sanzioni, indennità e penalità, deve essere **preceduto da avviso bonario** di cui all'articolo 2 del medesimo *“Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali e delle rateizzazioni”*; il soggetto responsabile ha dieci giorni di tempo, dalla data di notifica del verbale ovvero dalla data di avvenuta conoscenza dell'avviso bonario, per far pervenire **eventuali osservazioni**, in aderenza a quanto previsto dall'articolo 56 comma 2 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 nonché dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.

#### **Articolo 46 – Ravvedimento**

1. Le **penalità** previste dal presente regolamento **possono essere definite**, sempre che non sia intervenuta contestazione formale, con il versamento dei seguenti importi:
  - 1/10 se si procede entro 30 giorni dalla data di riferimento;
  - 1/5 se si procede entro 90 giorni dalla di riferimento.
2. Il versamento della penalità in misura ridotta deve essere contestuale al versamento del canone o della rata di canone a suo tempo non versato, nonché degli interessi al tasso legale.
3. Per le **sanzioni amministrative** si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689.
4. Per ulteriori forme di definizione, dilazione o rateizzazione, si fa rinvio al vigente *“Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali e delle rateizzazioni”*.

#### **Articolo 47 – Rimborsi**

1. I soggetti obbligati al versamento del canone possono richiedere con apposita istanza il rimborso delle somme versate e non dovute **entro il termine di cinque anni** dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Nel caso di rinuncia ad una occupazione o diffusione permanente ancor prima di darvi esecuzione, non si dà luogo in ogni caso al rimborso delle spese di istruttoria.

## TITOLO VI – DISPOSIZIONI DI CHIUSURA E TRANSITORIE

### Articolo 48 – Tutela dei dati acquisiti

1. I dati acquisiti ai fini dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016.

### Articolo 49 – Disposizioni di chiusura e transitorie

1. Il “*Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni*”, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 8 luglio 1994, nonché la delibera tariffaria n. 31 approvata dalla Giunta Comunale in data 21 febbraio 2019, restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Il *Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone (COSAP)*, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 124 del 21 dicembre 1998, modificato da ultimo con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 23 giugno 2020, nonché la delibera tariffaria n. 52 approvata dalla Giunta Comunale in data 01 marzo 2018 restano applicabili per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
3. Nelle more dell'applicazione del regolamento sul canone e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle **categorie (zone) e alle tariffe vigenti nel 2020** per COSAP, Imposta comunale sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni, **salvo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 31 dicembre 2021**.
4. Nel caso di gestione externalizzata la gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche e dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
5. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal canone, **l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di un anno dalla sua approvazione**, anche ai fini dell'invarianza di gettito di cui al comma 817, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160.

### Articolo 50 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il **1° gennaio 2021**.